

STATUTO
DENOMINAZIONE

1) - E' costituita un'Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE STUPENDE HAI LE MANI - ONLUS".

L'Associazione si obbliga all'uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa d'utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS.

SEDE

2) - L'Associazione ha sede in Milano.

DURATA

3) - L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPO

4) - L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro, è apolitica ed apartitica. Essa raggruppa persone sensibili di ogni nazionalità che hanno raccolto la sfida di convincere a tutti i livelli della società che le modifiche del comportamento, per quanto minime esse siano, possono concretizzarsi in una migliore salute per i bambini o soggetti in condizioni di svantaggio economico, sociale, fisico o familiare, in una vita migliore nei villaggi, nelle città e nel paese in generale, in vista di uno sviluppo armonioso ed equilibrato. Ciò vale sia per le persone che vivono in Italia sia, e soprattutto, per quelle che vivono in Africa alle quali vanno indirizzati tutti gli sforzi dell'associazione. A tale scopo l'Associazione si prefigge di sostenere finanziariamente la Holy Trinity Catholic Community con sede in Bisanje- Masaka (Uganda) (in breve HTC) promuovendone gli intenti sociali a favore della popolazione locale.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

Il tutto attraverso prestazioni continuative, personali, volontarie e gratuite da parte dei propri aderenti svolte sul territorio regionale.

In proposito potrà anche far da tramite per elargizione di terzi, persone fisiche, enti di società.

5) - L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

ASSOCIATI

CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

6) - Nella domanda di ammissione l'aspirante dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati all'associazione.


Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli associati è deliberato dall'assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

7) - L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione .

Le quote sono intrasferibili.

8) - Gli associati cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo dell'esercizio sociale in corso, previa la messa in mora;
- per decesso;
- per comportamento gravemente contrastante con gli scopi statutari;



- per persistente violazione degli obblighi statutari.

9) – L'ammissione o l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

10) – Gli associati hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire dei servizi dell'associazione solo in caso di condizioni di svantaggio,
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

11) – Gli associati sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

PATRIMONIO

12) – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- utili derivanti da raccolta fondi effettuati occasionalmente, anche mediante l'offerta di beni di modico valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di pubblicazioni, il tutto ai sensi dell'art. 108 II bis T.U. 917/86
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

13) – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario Tesoriere;

Tutte le cariche sociali sono elettive ed assunte a titolo gratuito.

ASSEMBLEA

14) – L'Assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'art. 6, è ordinaria e straordinaria ed è caratterizzata da struttura democratica.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione ;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera inoltre in merito

- alla nomina del Consiglio Direttivo
- ad altri argomenti che siano portati all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche fuori dalla sede dell'Associazione

15) – Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera spedita, anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo risultante dai libri sociali, a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

16) – Ogni associato maggiorenne ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Nessun socio può rappresentare più di un altro socio oltre a se stesso.

L'Associazione delibera a maggioranza:

- in prima convocazione a maggioranza dei soci;
- in seconda convocazione con la maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

17) – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da tre membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

18) – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche fuori dalla sede dell'Associazione

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

19) – Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispose il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto a chiederne, a loro spese, estratti.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

20) – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione provvede a nominare il Presidente oltre che il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere se a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli

associati.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte a terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente.

21) - Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

SEGRETARIO TESORIERE

22) - Il Segretario Tesoriere coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni, assiste alle adunanze degli Organi dell'Associazione e cura gli aspetti amministrativi, tecnici e organizzativi.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

23) - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni e/o Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

24) - L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, sceglieranno l'Associazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

NORME APPLICABILI

25) - Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro I°, titolo II° del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460.

Felice Maria Ling

Georgina Presti